

PROFESSIONISTI

Privacy: quando i professionisti sono responsabili del trattamento?

di Lucia Recchioni

Lo scorso **7 febbraio** il **Garante privacy** ha fornito alcune **precisazioni** in merito al **ruolo** e alle **responsabilità** dei **Consulenti del lavoro** nel trattamento dei dati dei dipendenti dei loro clienti, tenendo conto delle novità introdotte con il **GDPR**.

I **chiarimenti** forniti assumono estrema **rilevanza**, soprattutto in considerazione della possibilità di estendere gli stessi ad **altri professionisti** ai fini della loro **corretta qualificazione**.

Giova a tal proposito ricordare che il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro** si era pronunciato sul punto con **circolare n. 1150 del 23 luglio 2018**, escludendo l'**obbligo**, in capo ai Consulenti del lavoro, di essere nominati **responsabili del trattamento**.

Nell'ambito della richiamata circolare il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro** si è infatti soffermato sul ruolo del **responsabile del trattamento**, ricordando che, ai sensi dell'**articolo 28 Regolamento Ue 679/2016**, *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un **contratto** o da **altro atto giuridico** a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che **vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento** e che **stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento**".*

Sempre l'[articolo 28, par. 3, Regolamento Ue 679/2016](#), al successivo **lett. a)**, chiarisce altresì che il **trattamento**, da parte del **responsabile**, deve avvenire soltanto **"su istruzione documentata del titolare del trattamento"**, mentre la **lett. h)** prevede che il **responsabile** **"metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato"**.

In considerazione di quanto appena esposto, nonché di quanto ulteriormente previsto dal **Regolamento Ue 679/2016**, i Consulenti del lavoro, nella loro **circolare n. 1150 del 23 luglio 2018**, hanno quindi ritenuto che *"il Responsabile del Trattamento appare così come un vero e proprio **preposto del titolare**, che ne segue **pedissequamente le istruzioni...** La sfera di autonomia del Responsabile risulta quindi fortemente compressa non solo dalla specificazione dei compiti a lui affidati, ma anche da un **penetrante potere-dovere di direzione e vigilanza** del Titolare nei suoi confronti che si esplica nella successiva fase di trattamento dei dati"*.

La **conclusione** raggiunta nel suddetto documento (pienamente condivisibile) è quindi che la **figura del responsabile del trattamento sia incompatibile con il ruolo del professionista**, al quale deve essere riconosciuta **indipendenza** nello svolgimento dell'attività; più correttamente, quindi, il Consulente del lavoro potrebbe essere qualificato come un **contitolare del trattamento**.

Secondo la richiamata interpretazione, non è tuttavia preclusa al Consulente del lavoro la possibilità di rivestire il ruolo di **responsabile del trattamento**, previo **specifico incarico professionale** e con previsione di un **separato compenso** a fronte dell'impegno al trattamento.

Di diverso avviso si è mostrato invece il **Garante privacy**, il quale ha distinto:

- il trattamento dei **dati dei propri clienti**, persone fisiche, da parte del **Consulente del lavoro** (il quale ricopre quindi, in tali ambiti, il ruolo di **titolare del trattamento**)
- il trattamento dei **dati dei dipendenti del cliente**.

In questo secondo caso, infatti “*occorre fare riferimento alla figura del responsabile, che, anche in base alla nuova disciplina pienamente in vigore nel nostro ordinamento a far data dal 25 maggio 2018 rimane connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare il quale all'esito di proprie scelte organizzative può individuare un soggetto particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse... delimitando l'ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare*”.

Qualora, poi, il professionista volesse avvalersi di **collaboratori** dovrebbe nominarli quali **designati** al trattamento se operano **sotto la sua autorità**; trova invece applicazione la disciplina in materia di **subresponsabili** se ai **collaboratori** stessi sono affidate specifiche attività di trattamento. Si ricorda, a tal proposito, che **la nomina del subresponsabile deve essere autorizzata dal titolare**.



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)